



CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

**REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO
DELLE
SOCIETA' PARTECIPATE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 dell'11.06.2013

TITOLO I PREMESSE

PRINCIPI E FINALITÀ

- I. Il Comune di San Severo a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 174 del 10-10-2012, convertito con modificazioni dalla L.7 dicembre 2012, n.237, ha adottato, con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 10.01.2013, un proprio regolamento sui controlli, rinviando ad apposito atto la regolamentazione per i controlli sulle società partecipate non quotate (art.11 c. 6). In questo contesto, quindi, il Comune di San Severo ha ritenuto di adottare uno specifico Regolamento attraverso il quale attuare una più efficace azione di indirizzo e di controllo nelle società non quotate cui partecipa, definendo in particolare regole in tema di "controllo analogo" possibilmente applicabili per analogia alle diverse partecipate, nel rispetto dei principi cardine di buona amministrazione contenuti nell'articolo 97 della Costituzione.
- II. In particolare il "**controllo analogo**" si applica alle società che gestiscono servizi in house providing. Per controllo analogo si intende un'attività di vigilanza e controllo analogo a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo alle attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell'utenza locale.
- III. Per la completa attuazione delle modalità di controllo previste dal legislatore in ordine al "controllo analogo" introduce procedure volte all'esercizio di un controllo che prevede poteri decisionali di carattere amministrativo, gestionale, finanziario-contabile nonché acquisizioni e verifiche di tipo informativo anche presso le sedi delle stesse Società.
- IV. Il presente Regolamento, nel rispetto delle norme di legge, attribuisce ai diversi livelli di governo poteri e compiti operativi in relazione alla specificità degli atti societari e, assume significato di indirizzo e condivisione degli obiettivi strategici realizzati dall'Amministrazione Comunale per il tramite delle società partecipate, consentendo una migliore maggiore partecipazione delle minoranze e garantendo una più efficace azione di indirizzo e controllo del socio Comune.
- V. In questo senso il Regolamento intende individuare:
 - in modo organico ed omogeneo i comportamenti dei rappresentanti del Comune all'interno degli organi delle società partecipate, con particolare riguardo ai poteri e agli obblighi di informativa;
 - le diverse competenze degli organismi dell'amministrazione comunale in merito a verifiche, analisi e decisioni ex ante ed ex post riguardanti le società cui partecipa il Comune.
 - la definizione puntuale di procedure e regole omogenee ed uniformi a cui le società partecipate non quotate del Comune di San Severo dovranno attenersi nel rispetto delle finalità specificatamente indicate nel presente regolamento.
- VI. Le finalità del Regolamento interessano, in particolare:
 - a) la **creazione di un sistema informativo** finalizzato a rilevare:
 - i rapporti finanziari tra ente proprietario e società;
 - la situazione contabile, gestionale, organizzativa della società;

- i contratti di servizio;
 - la qualità di servizi;
 - il rispetto di norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
- b) la **definizione puntuale di un sistema di monitoraggio** periodico nell'andamento delle società partecipate che consenta:
- l'analisi scostamenti rispetto obiettivi assegnati;
 - l'individuazione delle opportune azioni correttive in riferimento ai possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
- c) l'organizzazione dei risultati complessivi dell'ente locale e delle aziende partecipate mediante la progressiva creazione di uno strumento operativo di **bilancio consolidato** redatto secondo principi di competenza economica.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- I. Il presente regolamento è indirizzato al raggiungimento di finalità di pubblico interesse, tenuto conto di quanto stabilito dalle seguenti fonti primarie:
- riforma del diritto societario (D. Lgs. n. 6/2003) che prevede all'art. 2497 responsabilità dirette per gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società;
 - D. Lgs. n. 231/2001 recante la disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. n. 300 del 29/09/2000;
 - T.U.E.L. n. 267/2000 che all'art.147-quater impone obblighi di controllo sulle società partecipate non quotate, e all'art. 113 richiede di esercitare un "controllo analogo" per l'affidamento dei servizi pubblici "in house";
 - Decreto Legge 112/2008, convertito in Legge 133/2008, e successive modifiche, per la parte non censurata dalla Sentenza della Corte Costituzionale n.199/2012;
 - Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 122/2010, in materia di limiti ai compensi degli amministratori di società a partecipazione pubblica, politiche del personale in tema di assunzioni e riduzione delle spese per consulenze;
 - D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, che ha dettato varie norme in materia di società partecipate dagli enti locali.
 - D.L. 174 del 10-10-2012, convertito con modificazioni dalla L.7 dicembre 2012, n.237 che ha introdotto il nuovo articolo 147 quater nel Testo unico degli enti locali, prevedendo l'obbligo in capo al comune di effettuare il controllo delle società partecipate non quotate.
- II. Il Regolamento si applica a:
- tutte le **società non quotate partecipate e controllate dal Comune di San Severo**, così come costituite e operanti alla data di approvazione del presente documento;
 - a tutte le **nuove società non quotate** in cui il Comune di San Severo avrà una partecipazione maggioritaria o ne deterrà il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
 - a **tutte le società non quotate a partecipazione non prevalente e/o enti partecipati** (fondazioni, consorzi) che in relazione agli interessi per eventuali trasferimenti finanziari, contributi o attività direttamente riconosciute dal Comune di San Severo, tale partecipazione risulta rilevante;
 - per le società partecipate nelle quali il Comune non dispone della maggioranza dei voti assembleari, il Regolamento rappresenta un compendio di principi di comportamento cui ispirarsi tenuto conto che la diretta applicazione presuppone la condivisione degli altri soci.

TITOLO II TIPOLOGIE DI CONTROLLI

Art. 1 – Modalità di controllo

1. L'Amministrazione definisce alcune modalità di controllo rivolte alle Società con l'obiettivo di delineare un quadro chiaro ed analitico della tipologia di informazioni che i componenti degli organi di governo delle Società Partecipate sono tenuti a fornire all'Amministrazione ai fini di un controllo effettivo sulle attività.
2. Le tipologie di controllo si articolano nel modo seguente:
 - a) **controllo societario**, intendendosi come tale il controllo che si esplica nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario, nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato, nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori e nella fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe;
 - b) **controllo economico/finanziario** che si esercita attraverso il monitoraggio ex ante orientato all'analisi del piano industriale e del budget, concomitante attraverso report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget ed infine ex post, attraverso l'analisi dei singoli bilanci di esercizio;
 - c) **controllo di efficienza/efficacia** al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Amministrazione. Il controllo si esplica attraverso un'attività di monitoraggio che si concreta in diverse fasi:
 - ex ante in sede di definizione del contratto di servizio e della carta dei servizi e l'analisi dei piani industriali; concomitante mediante report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio e nei piani industriali;
 - ex post attraverso la valutazione degli standard quali-quantitativi, l'analisi della customer satisfaction, la relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione;
 - d) **controllo sulla gestione** che si esplica attraverso la predisposizione di schemi e di regolamenti di cui le Società e gli Enti partecipati si devono dotare in materia di assunzioni del personale, esecuzioni di lavori in economia, forniture, affidamento di incarichi professionali.
3. Tutti i controlli saranno esercitati dal Dirigente Area Patrimoniale.

CAPO I IL CONTROLLO SOCIETARIO

Art. 2 – Funzione di indirizzo e controllo

1. **Il Consiglio Comunale** nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo esercita i propri poteri sulle attività di Società ed Enti partecipati adottando proprie deliberazioni con le quali:
 - a) approva a titolo autorizzatorio, in sede di approvazione del proprio bilancio di previsione annuale, la proposta di budget per l'esercizio successivo e la proposta di piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività e il piano degli investimenti che sarà annualmente proposto dai rispettivi Consigli di Amministrazione **entro il 15 novembre di ogni anno**;
 - b) approva a titolo autorizzatorio, per ogni singola società, in sede di approvazione del rendiconto consuntivo dell'Ente, il progetto di bilancio completo dei suoi allegati che sarà annualmente proposto dai rispettivi Consigli di Amministrazione **entro il 31 marzo di ogni anno, fatte salve le deroghe dei termini previsti dal Codice Civile**;

- c) qualsiasi decisione in materia di acquisto e alienazione dei beni, comprese le partecipazioni finanziarie, la costituzione di nuove società, assunzione mutui o linee di finanziamento, concessioni di garanzie di qualsiasi genere, approvazione e/o modifica piano investimenti, qualora non siano già previsti nei documenti di budget o di programmazione economica finanziaria già approvati dal Consiglio Comunale, dovrà essere preventivamente sottoposta al vaglio e all'approvazione dell'organo consiliare.
2. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 42, lett e) del Decreto Legislativo n. 267/2000 il Consiglio Comunale inoltre approva:
- a) lo schema di statuto tipo per le Società e gli Enti partecipati e/o collegate dal Comune;
 - b) eventuali patti parasociali e di sindacato;
 - c) lo schema di contratto di servizio;
 - d) ogni eventuale costituzione di una nuova Società da parte delle Società ed Enti partecipati e/o collegate deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale;
 - e) preventivamente ogni modifica dello statuto anche se resasi indispensabile a seguito di mutate previsioni normative.
3. **La Giunta Comunale** interviene in ausilio e supporto del Sindaco, ogni qual volta il Sindaco o l'Assessore delegato lo ritenga necessario su ogni questione attinente i rapporti fra il Comune le Società o Enti partecipati.
4. **Il Sindaco**, o suo delegato, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, nell'esercizio di tali poteri ed attenendosi agli indirizzi del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m) del TUEL:
- partecipa all'assemblea delle Società o enti partecipati ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta;
 - partecipa alle riunioni delle assemblee dei Soci o dei comitati di coordinamento previsti dai patti di sindacato o dalle convenzioni approvate dal Consiglio Comunale;
 - nomina o designa con proprio decreto gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale per i quali lo statuto degli enti o delle società partecipate prevede tale facoltà, anche ai sensi degli artt- 2449 e 2450 cc.

CAPO II IL CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

Art. 3 - Modalità di esercizio del controllo

1. La Società o Ente Partecipato deve consentire al Comune di San Severo l'esercizio del controllo economico/finanziario attraverso il monitoraggio:
- a preventivo orientato all'analisi del piano industriale e del budget e le sue eventuali correlazioni nel Bilancio del Comune;
 - concomitante esercitato attraverso l'analisi dei report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget;
 - a consuntivo attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio.

Art. 4 - Il controllo a preventivo

1. L'Area Patrimoniale competente in materia di partecipate esercita, nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale nel Piano Generale di Sviluppo, il controllo preventivo sui documenti programmatici delle Società ed Enti partecipati e/o collegate.
2. A tal fine la Società o Ente partecipato, **entro il 15 novembre di ogni anno**, devono sottoporre al Consiglio Comunale, per la necessaria approvazione entro il termine di

approvazione del Bilancio di previsione del Comune, il budget economico e finanziario per l'esercizio successivo, il piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti, nonché il piano delle assunzioni, ecc, che sarà successivamente sottoposta ad approvazione del Consiglio Comunale in occasione della seduta di approvazione del bilancio annuale di previsione dell'Ente.

3. Il **Budget** è composto da:

- a. un **programma annuale** contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:
 - le linee di sviluppo delle diverse attività;
 - il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
 - la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 Cod. Civ.;
 - il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità e fonti di finanziamento con eventuale indicazione di ricorso al credito;
 - la relazione dell'organo amministrativo di analisi e supporto alle attività programmate;
- b. un **programma pluriennale** di durata triennale articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza:
 - gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento;
 - le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

4. Il programma annuale di Budget e quello pluriennale sono redatti dal Consiglio di Amministrazione e sono trasmessi al Comune di San Severo **entro il 15 novembre** successivo per l'esame ed il coordinamento funzionale con la pianificazione e la programmazione del Comune stesso e per l'adozione delle opportune deliberazioni che saranno assunte in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente.

Art. 5 - Il controllo concomitante

1. Al fine di consentire l'esercizio del controllo concomitante, la cui competenza è anch'essa ascrivita all'Area competente in materia di partecipate, il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio provvede a predisporre:
 - relazioni trimestrali, entro la fine del mese successivo la scadenza del trimestre, nelle quali viene illustrato lo stato d'attuazione, degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale, vengono rilevate e analizzate le cause degli scostamenti rispetto al budget;
 - relazione semestrale (**Report**) sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale riferita al primo semestre, **entro il 31 luglio di ogni anno** certificata dal Collegio Sindacale e dal soggetto deputato all'esercizio del Controllo Contabile.
2. Il **Report** contiene il conto economico consuntivo, redatto ai sensi dell'art. 2423 ter cod. civ., accompagnato da una relazione dell'organo amministrativo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché una sintetica descrizione delle operazioni di maggior rilievo verificatesi nel periodo di riferimento.
3. Il Report è relativo alla gestione svolta dall'inizio dell'esercizio fino ad una data coerente con la valutazione per le eventuali variazioni degli equilibri di bilancio del Comune e a tal fine il report, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è trasmesso per informativa direttamente al socio entro il 31 luglio di ciascun anno (nei tempi necessari per tale verifica), il quale entro il 15 settembre comunica eventuali richieste di chiarimenti e osservazioni.
4. Dette relazioni saranno trasmesse alla Giunta Comunale e al Sindaco e alle competenti Commissioni Consiliari.

Art. 6 - Il controllo a consuntivo

1. Al fine di consentire l'esercizio del controllo a consuntivo la cui competenza è ascrivita al Consiglio Comunale, il Consiglio di Amministrazione di ogni Società provvede a trasmettere al Comune di San Severo la proposta di bilancio corredata dai documenti previsti dalle leggi delle società, **entro il 15 marzo di ogni anno**, successivamente sottoposta all'approvazione e valutazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione del consuntivo dell'Ente da effettuarsi ai sensi dell'articolo 151 del TUEL.
2. Le Società o Enti partecipati si impegnano ad adottare schemi di redazione del budget annuale e pluriennale e del piano degli investimenti che mettano in evidenza gli aspetti patrimoniali, economici e finanziari, nonché predisporre rielaborazioni extracontabili dei dati dei bilanci d'esercizio al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune.

Art. 7 - Rispetto degli indirizzi

1. Il Consiglio di Amministrazione che si trovi nell'impossibilità di rispettare gli indirizzi contenuti nel budget e nel piano industriale, adotta apposita motivata delibera e la sottopone entro 10 giorni al Consiglio Comunale per gli eventuali adempimenti consequenziali.
2. Le Società o Enti partecipati si impegnano, inoltre, al rispetto delle scadenze sopra indicate al fine di garantire al Comune di San Severo i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico-finanziaria previsti dal TUEL o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle leggi di finanza pubblica.
3. L'approvazione preventiva da parte del Consiglio Comunale costituisce delega e autorizzazione alla successiva approvazione da parte del Sindaco nelle singole Assemblee che saranno successivamente convocate nel rispetto degli obblighi previsti da codice civile.
4. Nel caso di modifiche o eventuali disallineamenti rispetto al progetto di bilancio proposto dal Consiglio della Società, l'Area competente in materia di partecipate formulerà appropriate deduzioni che dovranno essere recepite nel corso dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio.
5. Di tali comunicazioni dovrà essere data informazione all'organo di revisione del Comune.

CAPO III

IL CONTROLLO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA

Art. 8 - Modalità di esercizio del controllo

1. L'esercizio del controllo di efficienza ed efficacia si esplica attraverso un'attività di monitoraggio:
 - preventivo, esercitata in sede di definizione del contratto di servizio, della carta dei servizi e attraverso l'analisi dei piani industriali;
 - concomitante, esercitata mediante report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio e nei piani industriali;
 - consuntivo, esercitata attraverso la valutazione degli standard quali-quantitativi, l'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza.

Art. 9 - Il contratto di servizio

1. Il Consiglio Comunale approva con propria deliberazione lo schema di contratto di servizio che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale sono disciplinati i rapporti giuridici, di diritto privato, tra il Comune e i soggetti gestori che erogano i pubblici servizi.

2. Il contratto di servizio dovrà obbligatoriamente contenere la specificazione degli standards qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio pubblico, nonché modalità e termini della loro misurazione. Esso potrà altresì contenere tutte le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi inerenti la pubblica funzione, da applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti (art. 1382 c.c.), purché non contrarie a norme di legge, dello statuto comunale o al presente Regolamento.

Art. 10 - La carta dei servizi

1. La carta dei servizi costituisce strumento essenziale ed imprescindibile di specificazione dei principi e degli standards cui deve essere uniformata l'erogazione dei pubblici servizi locali esternalizzati, a tutela della qualità dei medesimi nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispetto delle esigenze di efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa ed a garanzia della partecipazione del cittadino-utente al processo di erogazione del servizio pubblico.
2. La carta dei servizi dovrà essere predisposta, a cura del soggetto gestore, nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto di servizio. Nell'elaborazione del documento si dovranno rispettare i principi codificati nella normativa vigente ovvero quelli previsti da singole disposizioni di settore, nazionali o regionali, in quanto esistenti.
3. Una volta approvata da parte dei competenti organi societari del soggetto gestore che la predispone, la carta dei servizi sarà trasmessa all'Ente per la necessaria presa d'atto da parte del Responsabile dell'articolazione organizzativa (Area) ritenuta competente sulla scorta del regolamento di organizzazione, che potrà richiederne eventuali modificazioni e/o integrazioni nel rispetto delle disposizioni vigenti. In tal caso la proposta di modificazioni e/o integrazioni dovrà essere recepita dal soggetto gestore nel termine massimo di 30 giorni.

Art. 11 - Report

La Società o Ente partecipato e/o collegata dovrà predisporre, con cadenza semestrale report periodici sullo stato di attuazione del contratto di servizio secondo gli schemi tipo predisposti dai Servizi tecnici del Comune competenti per materia.

Art. 12 - Analisi di customer satisfaction

La Società o l'Ente partecipato e/o collegata dovrà produrre con cadenza annuale accurata analisi del grado di soddisfazione dell'utenza e proporre le connesse necessarie revisioni degli standard quali-quantitativi garantiti.

CAPO IV IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

Art. 13 - Modalità di esercizio del controllo

1. Il controllo sulla gestione si espleta mediante l'esercizio di:
 - POTERI AUTORIZZATIVI: Regolamenti
 - POTERI ISPETTIVI: Richiesta Rapporti, Dati e Informazioni
2. I primi comportano un controllo diretto sulle attività dell'Organo amministrativo con riferimento a particolari tipologie di atti (assunzioni, acquisti, affidamento incarichi e opere pubbliche).
3. I secondi comportano un diretto esercizio dell'attività di vigilanza e controllo presso la sede e/o nei confronti dell'Organo amministrativo della Società o Ente partecipati e/o collegate,

mediante richiesta di dati, informazioni, notizie e/o di rapporti, rivolta all'Organo amministrativo della Società o Ente partecipato e/o collegate.

Art. 14 - Regolamenti

1. Le Società e gli Enti partecipati devono ispirarsi a principi di legalità, efficienza ed economicità, pertanto, tutte le attività inerenti la promozione di nuove Società ad esse riconducibili, l'organizzazione e la gestione dei servizi generali, l'assunzione e l'organizzazione del personale, l'affidamento di incarichi professionali e le procedure di acquisizione di beni e servizi dovranno essere uniformate ai principi di carattere generale vigenti per le P.A. e alla normativa specifica destinata a regolamentare l'attività delle Società a totale o parziale partecipazione pubblica.
2. Le attività sopra citate sono autorizzate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del piano industriale, del piano degli investimenti, del piano degli acquisti e del piano delle assunzioni.
3. Le Società e gli Enti partecipati dovranno, comunque, dotarsi di appositi **regolamenti** da sottoporre al preventivo vaglio dell'Area competente in materia di partecipate, in materia di:
 - acquisizione di risorse umane e affidamento di incarichi professionali;
 - definizione ed individuazione della struttura organizzativa degli uffici, sistema di valutazione delle prestazioni individuali ai fini della retribuzione accessoria o eventuali ulteriori sistemi incentivanti;
 - esecuzione dei lavori in economia, acquisizione di forniture di beni e appalti di servizi.
4. In particolare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 18 del DL 112/2008 e dall'art. 19 del DL 78/2010 in materia di reclutamento del personale delle società pubbliche è stato previsto che:
 - le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 N. 165;
 - le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nel pieno rispetto di quanto previsto dai regolamenti comunali in materia.
5. In assenza di propri regolamenti interni, le singole società si impegnano ad adottare i regolamenti approvati dal Comune di San Severo nel rispetto di quanto disposto dai principi generali in materia, salvo incompatibilità con la normativa civilistica applicata dalla società.

Art. 15 – Verifiche, rapporti, dati e informazioni

1. L'Area competente in materia di partecipate potrà effettuare specifiche visite ispettive, da eseguirsi presso la sede sociale ovvero presso altri luoghi ove si erogano i servizi pubblici esternalizzati.
2. Potranno, inoltre essere richiesti specifici rapporti in relazione a decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate. L'Organo amministrativo, una volta ricevuta la richiesta dovrà provvedere a fornire una risposta scritta, in forma di relazione, contenente i dati e/o le informazioni richieste, nonché eventuali elaborazioni, analisi e valutazioni circa i medesimi, da indirizzare all'Ufficio richiedente in un termine concordato, tenuto conto della complessità della richiesta, dei tempi eventualmente occorrenti per reperire dati, informazioni e notizie richieste ovvero per la loro elaborazione ed analisi.

3. Detto termine non potrà comunque eccedere un massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio richiedente.
4. Quanto sopra si applica anche alle interrogazioni ed alle richieste di accesso agli atti formulate dai Consiglieri Comunali, o qualsiasi verifica promossa dal Collegio dei Revisori del Comune.

TITOLO III

DIRITTO DI INFORMAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI

Art. 16 - Diritto di informazione e accesso agli atti dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali, in conformità e ai sensi dell'art. 43, comma 2 del TUEL (D.lgs. 267/2000), dello Statuto Comunale e del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consultive Comunali, hanno diritto di ottenere dalle Società e gli Enti partecipati e/o collegate tutte le notizie e le informazioni di cui dispone, utili all'espletamento del mandato.
2. La richiesta deve pervenire dall'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale accompagnata da apposita dichiarazione che trattasi di richiesta effettuata per l'esercizio del proprio incarico e ritenuta utile a tale fine.
3. La dichiarazione contiene un impegno alla riservatezza ed al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 17 - Rapporti istituzionali tra Comune e Società e Comitato di "controllo analogo"

1. E' prevista la costituzione di un **Comitato di "controllo analogo"** interno al Comune di San Severo, che svolgerà i propri compiti sulla base delle direttive del Sindaco e sarà composto da:
 - Dirigente Area Patrimoniale;
 - Dirigente dell'Area competente in materia di partecipate;
 - Dirigenti di aree, o funzionari delegati, affidatari di servizi alle società partecipate e controllate al Comune di San Severo, in relazione a competenze specifiche.
2. A tale Comitato di Controllo sono attribuiti compiti di:
 - supervisione preventiva sulla programmazione economico-finanziaria delle società partecipate, per il relativo coordinamento ed integrazione rispetto alla programmazione finanziaria dell'Ente, nonché sulla programmazione del fabbisogno di personale;
 - sviluppo e controllo dei servizi e delle attività affidate alle società controllate e partecipate e monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi strategici identificati dall'Amministrazione Comunale.
3. Nel corso dell'anno solare, devono sussistere almeno due riunioni finalizzate al controllo qualitativo e quantitativo sui dati al 30 gennaio e al 30 giugno di ciascun anno.
4. Tale comitato di controllo riferirà alla Conferenza dei Capigruppo circa l'attività svolta, ogni qual volta il Presidente e i Capigruppo ne facciano richiesta.
5. Le Società devono garantire:
 - l'accesso ai documenti;
 - la consegna di tutte le documentazioni richieste e utili all'espletamento delle funzioni proprie del Comitato di Controllo;
 - la partecipazione, su richiesta, del Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico della Società;
 - la partecipazione, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico della Società, di personale della stessa, al fine di assicurare la completa informazione da parte di personale dotato di idonee competenze e conoscenze;

- l'invio preventivo dell'avviso di convocazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione, comprensivo di tutti i punti dell'ordine del giorno, nonché la trasmissione dei relativi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.
6. Il **Comitato di Controllo Analogo**, si avvarrà della collaborazione dell'Area del Comune di San Severo istituzionalmente competente per le seguenti attività:
- supervisione preventiva sulla programmazione economico-finanziaria degli enti, aziende, società partecipate, per il relativo coordinamento ed integrazione rispetto alla programmazione finanziaria del Comune di San Severo, nonché sulla programmazione del fabbisogno di personale;
 - coordinamento iniziative comunali inerenti la partecipazione ad enti, aziende, con impatti sulla situazione finanziaria dell'Ente;
 - sviluppo e controllo dei servizi affidati a società controllate attraverso redazione di contratti e monitoraggio della loro attuazione;
 - adempimenti civilistici (deleghe assembleari, nomine e designazione organi sociali, gestione o.d.g. assemblee).
7. L'Area Patrimoniale, competente in materia di partecipate del Comune di San Severo è il servizio di riferimento per ogni attività e prescrizione prevista nel presente regolamento di pertinenza del Comune di San Severo ed è pertanto incaricato e autorizzato a richiedere ogni documentazione e informazione utile sia per proprie finalità istituzionali sia per il funzionamento del Comitato di Controllo Analogo.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Disposizioni finali

1. Le prescrizioni e le direttive contenute nel presente codice costituiscono indirizzi cui sono tenuti ad uniformarsi gli organi comunali negli atti deliberativi aventi contenuto afferenti alla partecipazione del Comune in società o enti partecipati; ogni scostamento rispetto a tali indirizzi è motivato con riferimento alle ragioni specifiche che inducono ad assumere comportamenti difformi.
2. Essi costituiscono altresì gli indirizzi cui devono attenersi i rappresentanti del comune sia a livello politico, sia a livello gestionale, nella negoziazione in ogni sede degli istituti che disciplinano o regolano l'attività delle società e degli enti partecipati.
3. Con l'approvazione del presente Regolamento devono intendersi abrogate tutte le disposizioni adottate con precedenti atti e in contrasto con esso che, comunque, rimarranno validi per le restanti parti.

Allegato n. 1 al
REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

CODICE DI COMPORTAMENTO

dei

**rappresentanti del Comune di San Severo nominati o designati in società, enti
o istituzioni soggette a controllo**

I soggetti nominati/designati dall'Amministrazione Comunale presso Società, Enti partecipati, azienda autonoma (anche consortile) o Istituzione, devono dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di accettarne il contenuto.

Gli stessi si impegnano formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale e indicati nel Piano Generale di Sviluppo e nel Budget annualmente approvato, nonché al rispetto del presente regolamento.

I rappresentanti del Comune nell'organo amministrativo di ciascuna Società, Ente partecipato, azienda autonoma (anche consortile) o istituzione, sono tenuti all'osservanza dei seguenti adempimenti, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento:

1. ad intervenire, se richiesti, alle sedute del Comitato di Controllo Analogò ed a produrre l'eventuale documentazione richiesta, ivi compresi i verbali delle assemblee e dei consigli di amministrazione;
2. a trasmettere all'Area competente in materia di partecipate (istituendo Ufficio Comunale per le Società Partecipate -D.G.C. n. 480/2011-) l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria, con i relativi allegati e i verbali delle sedute assembleari svolte;
3. fornire all'Area competente in materia di partecipate (Ufficio Comunale per le Società Partecipate -D.G.C. n. 480/2011-) tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici stabiliti dal Comune, gli eventuali scostamenti rilevanti rispetto al budget approvato dall'Assemblea e preventivamente autorizzati dal Consiglio Comunale, nonché la presenza di gravi situazioni economiche e finanziarie nella gestione aziendale.

I membri nel Collegio Sindacale, di rappresentanza del Comune di San Severo, sono tenuti a relazionare ed informare tempestivamente il Sindaco su eventuali procedure ritenute non regolari e su eventuali pareri contrari, da loro espressi, sulle iniziative dell'organo amministrativo, che a seconda della gravità del comportamento tenuto, può essere considerata motivo per cui è attivabile la revoca.

POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico saranno attribuite le seguenti funzioni:

- collegamento istituzionale con il Comune;
- sorveglianza all'attività gestionale e della corretta esecuzione delle deliberazioni assembleari e di Consiglio;
- responsabile del sistema di controllo interno (c.d. audit interno).

Il Consiglio di Amministrazione, ove esistente, potrà delegare proprie attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad un Amministratore delegato salvo quanto previsto per legge ex art. 2475 del codice civile, le seguenti materie:

- la redazione e l'approvazione del Budget;
- la redazione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- l'acquisizione o la cessione di partecipazioni in società ed enti;
- l'autorizzazione di operazioni di investimento o di accensione di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi ritenuti significativi;
- il rilascio di garanzie nell'interesse proprio o a favore di terzi.

Le funzioni di Presidente e di Amministratore Delegato possono essere congiunte fra loro, nei casi in cui la normativa in vigore preveda la presenza della doppia figura a capo di soggetti diversi.

RESPONSABILITÀ E STATUS DEGLI AMMINISTRATORI

La gestione della società spetta agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e ne rimangono unici responsabili.

Con l'approvazione, da parte dei soci, dei documenti di programmazione e pianificazione economica finanziaria della Società si autorizza, in tutto o in parte, l'esecuzione degli atti gestori, ivi contemplati, da parte degli amministratori.

Qualora l'Ente socio ritenga che la Società o Ente partecipato non abbia eseguito o non stia eseguendo la gestione in conformità al programma di Budget e/o all'autorizzazione concessa dalla sua Assemblea, questa può richiedere, ai sensi dell'art. 2367 codice civile (in caso di società a responsabilità limitata ex art. 2479 codice civile), l'immediata convocazione dell'Assemblea dei soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori, fatto salvo la produzione di idonei atti giustificativi.